



CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ap. 5-10.24 (9)
N. 14.53

CONGRESSO STRAORDINARIO
DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
REGGIO CALABRIA 4, 5 e 6 ottobre 2024

Mozione Congressuale della Camera penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"
in materia della misura di prevenzione della informazione interdittiva antimafia

La Camera penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora",

PREMESSO CHE

- in uno Stato democratico costituzionale di diritto, ogni provvedimento dell'autorità statale – qualunque sia la sua natura giuridica, penale, amministrativa o latamente preventiva – che incide sulle libertà dei singoli riconosciute dalla Carta fondamentale, o dalle fonti europee, deve necessariamente essere ancorato ad una disciplina sostanziale e processuale uniforme;
- nessuna esigenza politico-criminale, anche quella 'massima' di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, può legittimare il ricorso da parte dei poteri pubblici a 'sanzioni' capaci di squilibrare il rapporto autorità-libertà nelle dinamiche relazionali Stato-cittadino a netto detrimento delle seconde;
- ogni provvedimento destinato ad incidere sulla sfera dei diritti dei singoli deve sempre rispettare le condizioni minime per consentire ai potenziali destinatari di prevederne l'applicazione e di difendersi in giudizio dinanzi ad un giudice terzo, chiamato a verificarne la legittimità formale ed i presupposti di fatto;
- in un simile contesto, l'attuale disciplina italiana in materia di interdittive antimafia contenuta nel codice antimafia del 2011 appare meritevole di un drastico e immediato ripensamento, trattandosi di misure sostanzialmente 'demolitive' di un'impresa, capaci di determinarne un'esclusione perpetua dal circuito economico;



CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- le interdittive non rinvergono nelle disposizioni normative che le regolano una previa predeterminazione dei presupposti applicativi; vengono adottate dalla medesima autorità amministrativa che ha svolto le indagini; sono oggetto di un controllo giurisdizionale solo formale da parte del giudice amministrativo teso a riscontrare la mera sussistenza dei loro genericissimi presupposti e, quindi, ad escludere pressoché sempre la ricorrenza dei vizi di tipo demolitorio denunciabili davanti al Giudice Amministrativo;
- viene enfatizzata la loro funzione di strumento preventivo essenziale per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici ed impedire la contaminazione dell'economia legale da parte della criminalità organizzata, ma resta del tutto in secondo piano il loro risvolto negativo per le libertà dei destinatari, la loro natura di arma a doppio taglio che incide in modo penetrante sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica dell'interdetto, facendo così apparire ragionevole che una sorta di 'ergastolo di impresa' possa essere disposto sulla base di elementi giuridici o fattuali ancor più diafani di quelli richiesti per le misure di prevenzione e sintomatici di 'eventuali tentativi di infiltrazione' mafiosa;
- sembra trascurarsi che le interdittive non sono provvedimenti che si adottano nei confronti di imprenditori 'mafiosi' ma, anzi, all'opposto, presuppongono la non mafiosità del destinatario e, teoricamente, potrebbero essere utili a 'liberarlo' dai tentativi di condizionamento provenienti *ab externo*;
- dinanzi a tale scenario, una riforma appare improcrastinabile, da un lato, per poter garantire una migliore precisazione legislativa delle condizioni in cui può essere disposta la misura in esame, e, quindi, correlativamente, assicurare una maggiore prevedibilità da parte dei consociati della sua effettiva applicazione; dall'altro, per consentire un effettivo controllo giurisdizionale sulle decisioni prefettizie da cui scaturiscono queste misure, oggi sostanzialmente inesistente come rivelano i dati delle statistiche giudiziarie del Consiglio di Stato in cui le decisioni di annullamento sono pressoché nulle;



CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- in una prospettiva de iure condendo, un riallineamento della disciplina delle informative antimafia ai principi costituzionali e convenzionali implica un profondo ed organico cambiamento dei suoi assi portanti, riscrivendo tanto le disposizioni di diritto sostanziale, quanto quelle di carattere procedurale, armonizzando entrambe con la disciplina dettata per le connesse misure di prevenzione patrimoniali dell'amministrazione e del controllo giudiziario di cui agli artt. 34 e 34 bis c.a.m.;
- in quest'ottica, un'eventuale novella dovrebbe concernere innanzi tutto, la natura giuridica delle interdittive, trasformandole in misure di prevenzione patrimoniale giurisdizionalizzate e, quindi, attribuendo la competenza per la loro applicazione al Tribunale di prevenzione e non al Prefetto che, ad oggi, svolge contestualmente le funzioni inquirenti e deliberative;
- naturalmente, tale riforma dovrebbe essere inserita armonicamente nel CAM, mediante la corrispettiva modifica di tutte le disposizioni interferenti con la interdittiva.

Tanto premesso, la Camera Penale di Catanzaro

chiede

alla Giunta UCPI di promuovere ogni iniziativa idonea ad impegnare il Legislatore a riformare, nel senso qui auspicato, il D.L.vo 159/11, anche mediante la costituzione di un gruppo di studio dedicato alla predisposizione di una proposta di riforma legislativa.

Reggio Calabria, 4.10.2024

Camera penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"

C.P. COSENZA
 C.P. MILANO
 C.P. PADOVA
 C.P. REGGIO CALABRIA
 C.P. LA SPEZIA
 C.P. PIACENZA
 C.P. FIRENZE

C.P. PIAZZA DICE
 Roberto C...
 C.P. PRATO
 C.P. PIACENZA
 C.P. VERONA

C.P. PADOVA
 C.P. VERONA
 C.P. REGGIO CALABRIA

C.P. REGGIO CALABRIA
 C.P. VERONA

Milena Sanna CP Bari

11.11

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

C.P. CONO B LORO

CP NAPOLI NORD

C.P. GARDUNA

C.P. TREVISO

CP VICENZA

CP VI BO. VOLTERRA

C.P. LODI

C.P. LECCE

CP ROMA

CP MESSINA

CP MESSINA

CP LIVORNO

Handwritten signature

CP NAPOLI

CP CASERTA
CP TREVISO

GRUPPO (Colognani) (Colognani)

CP ROMA

Handwritten signature

C.P. FISA

Handwritten signature

C.P. TRANI

Handwritten signature

Handwritten signature

CP PAVIA

Handwritten signature

Handwritten signature

PER LAUREA VENTE

CP TRIESTE